

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6827 del 06/12/2024
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO" - relativa all'impianto di recupero rifiuti con operazioni R5 ed R13 art.216 D. Lgs.152/2006, sito in comune di LUZZARA - Via Parri n.46. - Aggiornamento a D.M. 127/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7125 del 06/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sei DICEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.32170/2024

D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO" - relativa all'impianto di recupero rifiuti con operazioni R5 ed R13 art.216 D. Lgs.152/2006, sito in comune di LUZZARA - Via Parri n.46. - Aggiornamento a D.M. 127/2024.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Premesso che:

- la ditta SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO, per l'impianto di gestione rifiuti in Via Parri n.46 in Comune di Luzzara in Provincia di Reggio Emilia, risulta autorizzata con AUA adottata da ARPAE con DET-AMB-2018-1667 del 06/04/2018, per i titoli abilitativi di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, comunicazione recupero rifiuti ai sensi art.216 del D.Lgs.152/2006 e comunicazione relativa all'impatto acustico, aggiornata con DET-AMB-2019-5977 del 21/12/2019, per il titolo abilitativo comunicazione recupero rifiuti ai sensi art.216 del D.Lgs.152/2006 per l'applicazione del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006", senza variazioni modifiche per gli altri titoli abilitativi compresi in AUA;
- i sopra citati atti sono stati oggetto di aggiornamento con atto n. DET-AMB-2024-4344 del 05/08/2024, senza modifiche per i titoli abilitativi di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, comunicazione relativa all'impatto acustico e modifica di comunicazione recupero rifiuti ai sensi art.216 del D.Lgs.152/2006, con aggiornamento ai sensi del D.M. 152/2022,

Tenuto conto che l'atto n. DET-AMB-2024-4344 del 05/08/2024 è valido per i soli titoli ambientali relativi alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e all'impatto acustico, mentre per quanto concerne il titolo abilitativo di recupero rifiuti, con procedura semplificata di cui alla comunicazione art. 216, essendo un aggiornamento ai sensi del D.M. 152/2022, che è norma abrogata e sostituita dal D.M. 127/2024, tale titolo deve intendersi decaduto.

Vista la domanda di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), relativa all'impianto della Ditta SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO, con sede legale ed impianto in Via Parri n.46 in Comune di Luzzara - Provincia di Reggio Emilia, acquisita da ARPAE al protocollo n. PG/2024/166509 del 16/09/2024, che consiste in una modifica della comunicazione per l'effettuazione di operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, con la quale la ditta chiede, in sintesi, che:

- siano indicati, nelle tabelle esplicative dei rifiuti trattati, i quantitativi totali per ogni tipologia di rifiuti del D.M. 05/02/1998 trattati e non i quantitativi riferiti ad ogni singolo codice EER;
- siano introdotti tre nuovi codici EER di rifiuti, per la tipologia 7.1, senza modificare i totali complessivi di rifiuti attualmente trattati per la medesima tipologia.

Vista inoltre la domanda di aggiornamento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), relativa al sopra citato impianto della Ditta SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO, presentata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 28 giugno 2024 n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter,

comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006", per la produzione di "aggregati recuperati" da operazione di recupero (R5), e nella prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti con cessazione della qualifica di rifiuto in riferimento al D.M. 28 marzo 2018 n. 69, acquisita ai protocolli n. PG/2024/187780 del 17/10/2024 e successiva documentazione a completamento, protocollo n. PG/2024/202577 del 11/11/2024 e n. PG/2024/210527 del 20/11/2024.

Preso atto che l'istanza di modifica di AUA presentata dalla ditta Scaravelli costituisce aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in recepimento del D.M. n. 127/2024, pertanto in anticipazione dei termini di legge del 26/03/2025.

Tenuto conto che, con nota di Arpae, protocollo n. PG/2024/200271 del 06/11/2024, è stato comunicato alla ditta che, relativamente alla domanda di modifica non sostanziale di AUA, consistente nella modifica della comunicazione ai sensi dell'art.216 (rientrante in AUA ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR. 59/2013) e acquisita al protocollo della Scrivente Arpae al n. PG/2024/0166509 del 16/09/2024, per un organico quadro di insieme dell'attività, i suoi contenuti possono confluire, insieme alla domanda di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 28 giugno 2024 n. 127, acquisita ai protocolli n. PG/2024/187780 del 17/10/2024, n. PG/2024/202577 del 11/11/2024 e n. PG/2024/210527 del 20/11/2024, in un unico atto.

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto dichiarato nell'istanza di aggiornamento della comunicazione art.216 di cui ai protocolli ARPAE nn. PG/2024/187780 del 17/10/2024, PG/2024/202577 del 11/11/2024 e n. PG/2024/210527 del 20/11/2024, in capo alla Ditta di cui sopra gli altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA non subiscono alcuna modifica rispetto a quanto indicato nell'atto n.DET-AMB-2024-4344 del 05/08/2024.

Ritenuto, ai fini di maggiore chiarezza, sia per la gestione dei rifiuti da parte della ditta sia per i controlli, di procedere a una completa riedizione dell'atto autorizzativo, riprendendo i contenuti delle autorizzazioni ARPAE n. DET-AMB-2018-1667 del 06/04/2018, DET-AMB-2019-5977 del 21/12/2019 relativamente ai seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/2006;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

mentre relativamente al titolo ambientale comunicazione ai sensi dell'art.216 del del D. Lgs.152/2006 nel presente atto si procede ad aggiornamento del titolo sia con riferimento alla istanza acquisita al protocollo della Scrivente Arpae al n. PG/2024/0166509 del 16/09/2024, sia per ad istanza di adeguamento di cui ai sopra citati protocolli PG/2024/187780 del 17/10/2024, n. PG/2024/202577 del 11/11/2024 e n. PG/2024/210527 del 20/11/2024.

Richiamato che la ditta SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO ha presentato la domanda di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) relativamente al progetto "Modifica dell'impianto esistente per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (attività R5 riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche)" e che tale procedura si è conclusa con la Determinazione n.7934 del 14/04/2023 dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna che esclude il progetto dalla VIA senza porre alcuna condizione ambientale.

Preso altresì atto che nell'atto regionale di esito della Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) di cui alla Determinazione n.7934 del 14/04/2023 dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna si dispone che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto

dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa dalla ditta la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis, del D. Lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato ad ARPAE Reggio Emilia e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni.

Richiamato in specifico che, coerentemente con la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) conclusasi con la più sopra citata Determinazione regionale n.7934 del 14/04/2023 erano previste modifiche strutturali all'impianto di gestione rifiuti, in sintesi, consistenti in:

- impermeabilizzazione con platea in cemento delle aree di messa in riserva dei rifiuti, di trattamento e di deposito preliminare dei rifiuti originatisi dal trattamento dei rifiuti inerti;
- realizzazione di recinzione perimetrale del centro di trattamento rifiuti sui lati est ed ovest del centro con completamento/realizzazione di una siepe perimetrale di adeguata altezza.

Tenuto conto che:

- nella domanda acquisita da ARPAE ai protocolli PG/2023/111271 del 26/06/2023 e successiva documentazione acquisita da ARPAE ai protocolli PG/2023/115178 del 03/07/2023 e PG/2023/131463 del 28/07/2023, che si è conclusa con atto DET-AMB-2024-4344 del 05/08/2024, la ditta aveva già dato comunicazione di avere in corso di realizzazione le modifiche sottoposte alla sopra citata domanda di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) relativamente al progetto "Modifica dell'impianto esistente per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (attività R5 riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche)" conclusasi con la Determinazione n.7934 del 14/04/2023;
- la ditta ha fornito altresì aggiornamento sugli interventi previsti nella procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) con propria comunicazione acquisita da ARPAE al protocollo n.163727 del 11/09/2024, ed ove altresì ha fatto presente alcuni aspetti per chiarimenti, e relativamente alla quale ARPAE ha dato riscontro con propria nota recante prot. 173221 del 26/09/2024.

Dato atto che gli interventi strutturali, con i nuovi assetti impiantistici, in esito alla Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) di cui alla Determinazione n.7934 del 14/04/2023 della Regione Emilia-Romagna sono anche funzionali, e devono comunque essere coerenti con gli assetti impiantistici proposti dalla ditta, unitamente agli aspetti gestionali, di adeguamento al D.M. n. 127/2024.

Ritenuto pertanto che nel presente atto si procede ad aggiornamento rispetto all'attuazione di quanto previsto nel progetto sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) in specifico, sia per gli aspetti descrittivi, riportati nell'allegato 3 *"Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006"*, sia nel disposto del presente atto per gli aspetti prescrittivi.

Atteso che:

- nelle more dell'adeguamento, l'art.8 ("norme transitorie e finali") del medesimo D.M. 127/24 prevede la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni in essere, ed in specifico, per le procedure semplificate incluse in AUA come nel presente caso, riporta: *"Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2")*.

Dato atto che il presente atto è adottato in conformità alle disposizioni ad oggi in vigore pertanto tenendo a riferimento il D.M. 127/2024.

Richiamato il parere favorevole in merito alla conformità urbanistica espresso dal Comune di Luzzara, acquisito al protocollo PG/2024/129083 del 15/07/2024.

Richiamata inoltre la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae, acquisita al protocollo n. 142584 del 05/08/2024.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale"*;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;
- DPR 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"*
- L. 26.10.1995 n.447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"* e s.m.i.;
- La LR n.15/2001 art. 10, comma 4 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico);
- D.G.R. n.1053/2003 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- D.G.R. n.286/2005 *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)"*;
- D.G.R. n.1860/2006 *"Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005"*;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99 *"Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 16-06-1999, n. 960 "Approvazione della Direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"; -Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna"*;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 *"Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure e determinazioni delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006."* e s.m.i.;
- D.M. 05/02/1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22"*;
- D.M. 28 marzo 2018 n. 69 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006"*;
- Nota ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 *"Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152"*;
- L.132/2018 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"* con specifico riferimento all'art. 26-bis;

- nota ministeriale n. 51676 interpello 06/06/2023 n.91980 per la gestione dei rifiuti identificati al codice EER 170302 in materia di rifiuti da costruzione e demolizione (ex D.M. 152/2022);
- Decreto 28 giugno 2024 n. 127 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*".

Dato atto che in materia di antimafia, la ditta risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, cosiddetta "White List", previsto dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, della Prefettura di Reggio Emilia.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1. di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO"** ubicato nel Comune di **Luzzara - Via Parri n.46** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06 e DGR 286/2005.
Rifiuti	Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006, D.M. n. 69/2018 e D.M. n. 127/2024
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2. di disporre che il presente atto sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. DET-AMB-2024-4344 del 05/08/2024, restando ferma la scadenza dell'autorizzazione con determina n. DET-AMB-2018-1667 del 06/04/2018, aggiornata con DET-AMB-2019-5977 del 21/12/2019, al 06/04/2033;

3. di dare atto che alla ditta "SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO" nel Registro provinciale dei recuperatori resta attribuito il numero: **68**;
4. di disporre che:
 - a. di disporre che presente atto, relativamente al titolo ambientale comunicazione ai sensi dell'art. 216 del del D. Lgs.152/2006, ha efficacia e sostituisce i precedenti a decorrere dalla data di trasmissione da parte della ditta della certificazione di regolare esecuzione delle opere, comprensiva di eventuali specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato, ad ARPAE SAC di Reggio Emilia e Servizio Territoriale di Reggio Emilia e al Comune di Luzzara, coerentemente a quanto previsto dall'atto regionale Determinazione n.7934 del 14/04/2023;
 - b. di disporre altresì invece che il presente atto ha efficacia immediata relativamente agli altri titoli ambientali (emissioni in atmosfera, scarichi e rumore) in esso ricompresi;
 - c. di disporre che, fino alla data di trasmissione della certificazione di cui al punto 4, lett. a di (di cui alla Determinazione regionale n.7934 del 14/04/2023), coerentemente all'art.8 del D.M. n. 127/2024, gli aggregati recuperati prodotti fino al momento dell'intervenuta efficacia dell'aggiornamento, possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del D. Lgs. n. 152 del 2006 di cui all'atto ARPAE n. 667 del 06/04/2018, aggiornato con atto n. 5977 del 21/12/2019;
5. che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - **Allegato 1 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006;**
 - **Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e D.G.R. 286/2005;**
 - **Allegato 3 – Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006;**
 - **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico;**
6. di dare atto che la tavola di riferimento per la gestione rifiuti, di cui alla presente autorizzazione, è la tavola 3 denominata "*Planimetria dell'impianto con indicazione delle varie aree presenti - Adeguamento ai sensi del Decreto n. 127/2024 "End of Waste"*", acquisita al protocollo n. PG/2024/210527 del 20/11/2024, che viene unita al presente atto quale parte integrante;
7. di ricordare che la ditta è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni delle norme del D.M 05/02/1998, del D.M. 69/2018 e del D.M. 127/2024;
8. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
9. di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
10. di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza del 06/04/2033, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

11. di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013, comprese le modifiche all'Allegato 3 per le quali occorre unitamente presentare aggiornata comunicazione ai sensi dell'art.216 del D. Lgs.152/2006, che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
12. di trasmettere la presente autorizzazione alla Ditta interessata, e a scopo informativo, per conoscenza allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente;
13. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.Richard Ferrari)
originale firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO"** è autorizzata ad effettuare l'attività di recupero rifiuti inerti negli impianti ubicati in Comune di Luzzara – Via F. Parri n.46 - Provincia di Reggio Emilia.

Per la documentazione relativa alle emissioni in atmosfera si fa riferimento agli elaborati allegati all'istanza in oggetto ed alla documentazione pervenuta con prot. PG/111271 del 26/06/2023.

1) L'installazione, l'esercizio e la conduzione degli impianti e delle attività aziendali devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto negli elaborati allegati alla domanda in oggetto, nel rispetto delle norme ambientali per il contenimento delle emissioni diffuse, ai sensi del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

2) La Ditta è tenuta a mantenere il funzionamento corretto dei sistemi di bagnatura delle aree di lavorazione e di transito automezzi, al fine di garantire idonea umidificazione dei cumuli di stoccaggio, delle zone di macinazione e di movimentazione dei rifiuti e dei materiali (End of Waste), anche nelle aree di entrata/uscita dall'insediamento; mediante attivazione del citato sistema di umidificazione ogni qualvolta che, per condizioni meteorologiche o per imbrattamento delle superfici, possa originarsi un sollevamento di polveri.

3) In particolare si dovrà garantire una umidificazione costante e sufficiente durante tutte le operazioni legate alla lavorazione dei rifiuti inerti, soprattutto nelle fasi di caricamento, di macinazione e di movimentazione dei rifiuti e dei materiali prodotti (End of Waste).

Il Servizio Territoriale di ARPAE esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06

La ditta ha tre scarichi idrici in pubblica fognatura:

- lo scarico 1 è relativo alle acque meteoriche della zona di gestione dei rifiuti (acque di prima pioggia);
- lo scarico 2 è relativo alle acque pluviali provenienti dalle coperture dell'edificio, non oggetto di autorizzazione;
- lo scarico 3 è relativo allo scarico delle acque reflue domestiche, non oggetto di autorizzazione in quanto sempre ammesso, ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D. Lgs. 152/06, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore del servizio idrico integrato.

Per quanto concerne la rete di fognatura, essa non varierà e la ditta continuerà ad utilizzare lo stesso sistema di raccolta delle acque reflue. L'introduzione della nuova tipologia di rifiuti da trattare (7.11) e dell'area di messa in riserva (R13) del cartongesso, comporta un aumento della superficie da trattare, che passa da 547,5 m², a 825 m², con un incremento di circa 277,5 m² di superficie da trattare e una vasca di decantazione già di volume pari a circa 4,125 m³.

Le acque prima pioggia provenienti dal piazzale in cui si effettua la gestione dei rifiuti sono raccolte nella canaletta antistante e condottate, tramite pozzetto con bypass, ad una vasca per la separazione dei solidi sedimentabili e degli oli. Dalla vasca di quiete le acque vengono inviate allo scarico in pubblica fognatura di Via Parri (rete nera). Dal pozzetto di rilancio le acque vengono inviate allo scarico mediante pompa di sollevamento a portata controllata. Il trasferimento delle acque trattate dal comparto di raccolta e trattamento al successivo pozzetto di scarico, avverrà mediante apposito dispositivo costituito da una tubazione di ripresa collegata al sistema di galleggiamento.

Le acque di seconda pioggia, tramite pozzetto dotato di bypass, vengono scaricate nella rete fognaria pubblica lungo via Ferruccio Parri. Il funzionamento dell'impianto è completamente automatizzato tramite un sistema di programmazione dei cicli di lavoro e delle fasi depurative. Le sostanze che si accumulano ad ogni ciclo di separazione, vengono periodicamente estratte ed appositamente smaltite.

E' presente una vasca di sedimentazione per gli afflussi meteorici, che era già stata realizzata più grande del dovuto.

La ditta preleva acqua esclusivamente per i servizi igienici e per la bagnatura dei cumuli di rifiuti da macinare. Per i servizi igienici viene utilizzata acqua proveniente da pozzo e la quantità prelevata è pari a circa duecento metri cubi annui (200 m³/a), mentre per la bagnatura dei cumuli di rifiuti da macinare viene prelevata acqua da fosso irriguo e la quantità prelevata non è quantificabile.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 1.500 m³.
2. Gli effluenti scaricati in pubblica fognatura devono rispettare i limiti di Tab. 3 colonna scarichi in fognatura, dell'All. 5 del D.Lgs 152/06, per i parametri caratteristici (COD, solidi sospesi e idrocarburi totali), fatti salvi eventuali altri parametri individuati dal Gestore del SII.
3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato (SII) addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del SII.
5. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere

- conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
6. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
 7. Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura.
 8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
 9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
 10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
 11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema rilevato, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.
 12. Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del Gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
 13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.
 14. Dopo il completamento delle pavimentazioni e comunque entro 60 giorni dalla data prevista nella comunicazione di attivazione della gestione dei rifiuti nella nuova configurazione, la ditta dovrà effettuare un autocontrollo delle acque immesse in pubblica fognatura derivanti dall'area di gestione rifiuti, sia per lo scarico S1 e sia per lo scarico del "by-pass" dell'impianto di trattamento. Nel suddetto autocontrollo si dovrà verificare il rispetto dei limiti previsti nella Tabella 3 - Allegato 5 - del D.lgs n.152/2006, con particolare riferimento ai parametri caratteristici per l'impianto in esame (COD, solidi sospesi e idrocarburi). Successivamente la ditta dovrà inviare il relativo verbale di campionamento ed il referto analitico ad ARPAE ed al Gestore della pubblica fognatura.

Allegato 3 – Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006

Ditta **SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO**
Impianto: Luzzara - Via Parri n. 46

Registro Provinciale Recuperatori n. **68**

La comunicazione, presentata dalla ditta per l'aggiornamento dell'AUA, prevede l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti, svolta ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06, alle disposizioni del D.M. 127/2024 con al nuovo assetto impiantistico e relativa nuova planimetria di riferimento, ovvero la tavola 3 denominata *"Planimetria dell'impianto con indicazione delle varie aree presenti - Adeguamento ai sensi del Decreto n. 127/2024 "End of Waste"*, acquisita al protocollo n. PG/2024/210527 del 20/11/2024.

L'attività di recupero si riferisce alle tipologie di rifiuti già trattate dalla ditta, con l'introduzione di tre nuovi codici EER appartenenti alla tipologia 7.1 del D.M. 05/02/1998, quali EER 101311 *"rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310"*, EER 170103 *"mattonelle e ceramiche"* e EER 200301 *"rifiuti urbani non differenziati"* e mantenendo invariati i quantitativi complessivi dei rifiuti come già oggetto di gestione. -

Descrizione attività di gestione rifiuti

La ditta è autorizzata all'attività di gestione rifiuti per le operazioni di seguito esposte:

- operazione di recupero R5 "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di rifiuti non pericolosi per le seguenti tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:
 - 7.1 *"rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto"*;
 - 7.6 *"conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per tiro al volo"*.

L'attività viene svolta mediante un frantoio (di tipo mobile) autorizzato per la triturazione di un quantitativo di rifiuti pari a 2.700 t/anno e 9.3 t/giorno.

In particolare l'attività prevede la macinazione dei rifiuti inerti per la produzione di end of waste ai sensi del D.M. 127/2024 e per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso D.M. n.69/2018 (vedi più avanti), nonché la separazione dei rifiuti non utilizzabili, quali ad esempio ferro, legno, imballaggi plastici, cartone, che vengono accumulati in deposito temporaneo in appositi cassoni scarrabili, in attesa di essere conferiti a soggetti terzi autorizzati al relativo recupero.

Come sopra detto, la ditta svolge attività di recupero per i rifiuti individuati ai codici EER 170302 e EER 200301, avendo effettuato adeguamento al D.M. 28 marzo 2018 n.69, relativa ad impianto di produzione di granulato di conglomerato bituminoso da operazione di recupero (R5) come indicato in propria comunicazione acquisita agli atti di ARPAE con PGRE/2018/14397 del 30/10/2018 e successive integrazioni (rif. prot. n. 150855 del 01/10/2019 e n. PG.185628 del 03/12/2019), che è stata autorizzata con atto di ARPAE di cui alla Determina n. 5977 del 21/12/2019.

Inoltre la ditta, coerentemente alla Determinazione regionale n.7934 del 14/04/2023, ha in corso le modifiche previste consistenti in impermeabilizzazione, con platea in cemento, delle aree di messa in riserva dei rifiuti, di trattamento e di deposito preliminare dei rifiuti, originatesi dal trattamento dei rifiuti inerti, e realizzazione di recinzione perimetrale del centro di trattamento rifiuti sui lati est ed ovest del centro con completamento/realizzazione di una siepe perimetrale di adeguata altezza.

L'area dell'impianto, di proprietà della ditta, ha una superficie complessiva pari a 7.420 m² circa ed è così

suddivisa:

- superfici di tetti e/o terrazze pari a 437 m² circa;
- superfici impermeabili scoperte (piazzali, ecc...) 6.848 m² circa;
- superfici permeabili (aree verdi) 135 m² circa.

Una parte dell'area è occupata dagli edifici, una parte dall'attività di gestione dei rifiuti inerti da demolizione, delle terre e rocce da scavo e delle materie prime (end of waste) derivanti dall'attività di recupero, mentre la rimanente parte è dedicata a ricovero delle attrezzature e dei macchinari utilizzati nei cantieri e dai parcheggi. Nello specifico, come risulta nella planimetria dell'impianto, l'area risulta così suddivisa:

- area A-area fabbricati (ad uso uffici e magazzino), con superficie pari a 437 m²;
- area B -area gestione rifiuti (impermeabilizzata con basamento in cemento), con superficie pari a 825 m², suddivisa per tipologie trattate e comprendente l'area di macinazione (denominata B0 rimane con basamento in stabilizzato);
- area C -area gestione materiali recuperati, con superficie pari a 1.440 m² suddivisa in:
 - area C1: area di deposito agglomerato recuperato (latero-cemento) End of Waste ai sensi del Decreto n.124/2024, area dinamica con lotti dimensionati al bisogno;
 - area C2: area di deposito agglomerato recuperato (cemento) End of Waste ai sensi del Decreto n.124/2024;
- area D -area di stoccaggio rifiuti generati dalla macinazione (stoccaggio provvisorio), con superficie pari a 125 m²;
- area E -area di stoccaggio terre e rocce da scavo (classificate come sottoprodotti), con superficie pari a 400 m²;
- area F -area di deposito materie prime, con superficie pari a 420 m²;
- area G -area in compattato, con superficie pari a 2.407 m²;
- area H -area impermeabilizzata in asfalto, con superficie pari a 1.216 m²;
- area I -area dei parcheggi in compattato, con superficie pari a 198 m².

Complessivamente l'area dedicata all'attività di recupero ha una superficie pari a 2.300 m², di cui 825 adibiti effettivamente allo stoccaggio dei rifiuti e all'impianto di macinazione. Il centro è recintato con una rete metallica plastificata e cumuli di terreno avente un'altezza di due metri. E' presente un cancello all'ingresso che impedisce l'accesso alle persone non autorizzate.

Tutte le attività lavorative sono svolte esclusivamente in orari diurni, per 300 giorni/anno.

La potenzialità giornaliera di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi (operazione R5) è pari a 90 t/g, e quella annuale è pari a 27.000 t/a; lo stoccaggio istantaneo è pari a 1.412,50 tonnellate.

Tutti i rifiuti che entrano al centro provengono esclusivamente da attività di costruzione e demolizione (tipologia 7.1), da scarifica dell'asfalto (tipologia 7.6) e dalla manutenzione delle strutture ferroviarie (tipologia 7.11); essi vengono sottoposti alle varie fasi di verifica (con pesatura e controllo della documentazione di accompagnamento e dell'assegnazione del codice EER da parte del produttore), accettazione, eventuale trattamento e recupero subordinato alla verifica di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998 e dei D.M. 69/2018 e D.M. 127/2024.

Le attrezzature che vengono utilizzate per la movimentazione dei rifiuti consistono in mezzi meccanici, quali ad esempio la pala meccanica gommata; per le operazioni di recupero R5 delle tipologie 7.1 lettera "a" e 7.6. lettera "a", che consistono nella frantumazione meccanica del materiale inerte, viene utilizzato un impianto di tipo mobile (modello Rimac Moby 600) di proprietà dell'azienda. Tale impianto consiste in un gruppo mobile che effettua la frantumazione della frazione inerte e un deferizzatore che la separa dall'eventuale materiale ferroso presente nel rifiuto e ha una potenzialità oraria compresa tra 20 t/h (tonnellate/ora) e 80 t/h.

La ditta dichiara di non essere soggetta alla normativa antincendio, in quanto non sono presenti rifiuti infiammabili e dichiara inoltre il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Alla luce di quanto previsto nel Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n. 127, nella documentazione presentata si indica che la gestione dell'impianto di trattamento e recupero dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, avviene come di seguito esposto:

I rifiuti in ingresso: sono esclusivamente quelli elencati nella tabella 1 del punto a), non sono ammessi alla

produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati e su di essi vengono effettuate due attività preliminari, ovvero l'esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso e il controllo visivo, anche attraverso l'ausilio di telecamere.

Lo stoccaggio dei rifiuti sottoposti ad analisi: se i controlli eseguiti sui rifiuti in ingresso stabiliranno la necessità di procedere ad ulteriori verifiche di approfondimento (analisi), si procederà allo stoccaggio separato dei suddetti rifiuti sottoposti ad ulteriori accertamenti in apposita area dedicata (area F), che sarà completamente separata da tutte le altre aree presenti nel centro.

Lo stoccaggio dei rifiuti ammessi al trattamento e recupero: se i controlli eseguiti sui rifiuti in ingresso stabiliranno che gli stessi sono idonei alla loro trasformazione in aggregato recuperato, compresi quelli sottoposti ad ulteriori accertamenti e temporaneamente depositati nell'apposita area di stoccaggio, si procederà alla loro messa in riserva in apposita area dedicata (aree B, diverse per ogni tipologia di rifiuto), suddivisa in "lotti di trattamento". Questa suddivisione in lotti è necessaria e propedeutica alla trasformazione dei rifiuti in agglomerati recuperati. I rifiuti con diversi codici EER appartenenti alla stessa tipologia di recupero (7.1, 7.6 e 7.11) saranno stoccati nello stesso lotto di recupero. E' presente il registro dei lotti, grazie al quale è sempre possibile tracciare i rifiuti del lotto ed attraverso il software gestionale per la gestione del registro cronologico di carico e scarico è anche sempre possibile effettuare la verifica del rispetto dei massimi quantitativi autorizzati.

Lo stoccaggio separato dei rifiuti non conformi: se i controlli eseguiti sui rifiuti in ingresso stabiliranno che gli stessi non sono idonei alla loro trasformazione in aggregato recuperato, verranno respinti e non entreranno al centro:

Il trattamento e recupero avviene mediante fasi meccaniche quali macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Lo stoccaggio del materiale prodotto dal trattamento (ex rifiuti recuperati) avviene per "lotti di produzione" in apposite aree separate tra loro (area C) e viene effettuata la verifica della conformità ai fini della successiva dichiarazione di avvenuto recupero e trasformazione in aggregato recuperato.

Per l'agglomerato recuperato in uscita: se la verifica di conformità avrà dato esito positivo, per il materiale del "lotto di produzione" potrà essere dichiarato l'avvenuto recupero e la sua trasformazione in aggregato recuperato. In attesa del trasporto al sito di utilizzo, l'aggregato recuperato sarà mantenuto depositato all'interno dello stesso lotto, che da "lotto di produzione" diverrà "lotto di utilizzo", o movimentato all'interno delle aree di deposito adibite allo scopo, ma sempre mantenuto suddiviso in lotti, definiti "lotto di utilizzo". L'azienda adotta un sistema di lotti dinamici, nel senso che ogni lotto potrebbe essere dichiarato chiuso e sottoposto alle opportune verifiche anche prima di raggiungere la massima dimensione possibile per legge, in base alle esigenze del momento.

La ditta ha adottato dal 1 Settembre 2024 un Sistema di Gestione della Qualità per la sicurezza e la prevenzione ambientale, in ottemperanza al D.M. n. 127 del 28 Giugno 2024, atto a dimostrare il rispetto dei criteri del regolamento e comprensivo delle procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all'Allegato 1, del piano di campionamento e dell'automonitoraggio. Esso prevede un sistema per il controllo dell'accettazione dei rifiuti, al fine di verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal nuovo regolamento, del trattamento e recupero, della verifica per dichiarare l'avvenuto recupero del materiale trattato e la conseguente trasformazione in agglomerato recuperato, dell'invio a destinazione dell'agglomerato recuperato. Sono state predisposte una serie di procedure per la gestione e la tracciabilità dell'intero ciclo, nonché la rendicontazione delle eventuali non conformità riscontrate. Tali procedure contengono le seguenti fasi:

- esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- svolgimento di controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione od il controllo visivo indichi tale necessità;
- accettazione dei rifiuti solo se l'esame della documentazione a corredo ed il controllo visivo hanno avuto esito positivo;

- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
- messa in riserva dei rifiuti conformi ai criteri del regolamento nell'area dedicata esclusivamente ad essi, strutturata per lotti, "lotti di trattamento", e distintamente da altre tipologie di rifiuti, sia ammessi che non ammessi al centro;
- stoccaggio separato dei rifiuti non conformi nell'area dedicata;
- movimentazione dei rifiuti avviati al trattamento e recupero da realizzare;
- trattamento e recupero dei rifiuti;
- movimentazione del materiale proveniente dal trattamento e recupero ed avviato allo stoccaggio nei "lotti di produzione", distintamente da altri rifiuti o materiale estraneo;
- eventuale movimentazione interna dell'aggregato recuperato stoccato nei "lotti di produzione" per depositarlo nei "lotti di utilizzo" prima dell'invio all'utilizzo finale;
- movimentazione dell'aggregato recuperato dai "lotti di produzione", o nel caso siano stati predisposti dal "lotti di utilizzo", per l'invio all'utilizzo finale.

La ditta dichiara che le fasi sopra illustrate saranno effettuate da parte di personale con appropriato livello di formazione ed addestramento, almeno biennale.

Su ogni lotto di aggregato recuperato saranno effettuate un'analisi chimica, i cui parametri sono indicati nella tabella 2 del punto d) dell'Allegato 1 del D.M. 127/2024, ed un test di cessione, i cui parametri sono indicati nella tabella 3 del punto d) dell'Allegato 1 del medesimo decreto.

Ad ogni "lotto di produzione" sarà attribuita una marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2011, necessaria per gli utilizzi previsti dall'Allegato 2 del DM. A seguito dell'esito positivo delle verifiche analitiche, verrà redatto il Documento di Conformità, come previsto dall'Allegato 3 del DM.

Prescrizioni

1. Devono essere rispettati, rispettivamente, il **D.M. n.69/2018** oppure il **D.M. n.127/2024** per la produzione di End of Waste, per i rifiuti recuperati indicati alla tabella 1 allegata al presente atto.
2. L'attività di recupero deve essere esercitata in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
3. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità istantanee e annuali dei rifiuti per ogni tipologia di recupero che la ditta deve rispettare.
4. L'operazione R5 è comprensiva di stoccaggio funzionale e le quantità stoccate dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella scheda tecnica (Tabella n. 1) allegata al presente atto.
5. I rifiuti messi in riserva con propria indipendente operazione R13 dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (paragrafo 6.1 "Modalità e accorgimenti operativi e gestionali").
6. I rifiuti in uscita dall'impianto, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (paragrafo 6.1 "Modalità e accorgimenti operativi e gestionali").
7. Come previsto dall'Allegato 1 del D. M. 127/2024, al punto b), i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità; analogamente dovranno essere fatti i controlli dei rifiuti soggetti a D. M. n. 69/2018

come da questo disposto.

8. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte e dei materiali prodotti dalle operazioni di recupero devono essere distinte e ben evidenziate con opportuna cartellonistica ed inoltre deve essere garantita la separazione dei rifiuti con differenti codici EER e la loro identificazione tramite apposita segnaletica.
9. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
10. La gestione dei rifiuti deve avvenire come indicato nella planimetria di riferimento per la gestione rifiuti, tavola di 3, denominata "*Planimetria dell'impianto con indicazione delle varie aree presenti - Adeguamento ai sensi del Decreto n. 127/2024 "End of Waste"*".
11. Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovranno essere gestiti come rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D. Lgs. n.152/2006 ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.
12. I rifiuti devono essere stoccati in cumuli di altezza massima di 3 metri, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, paragrafo 6.1 "*Modalità e accorgimenti operativi e gestionali*".
13. Tutte le attrezzature, i macchinari e i mezzi d'opera costituenti l'impianto dovranno essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le cadenze prescritte al fine di garantirne l'efficienza.
14. La recinzione e la barriera interna di protezione ambientale siano adeguatamente mantenute.
15. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro.
16. Le aree di transito dovranno essere sempre essere mantenute sgombre da rifiuti o altro materiale.
17. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
18. La Ditta deve provvedere ad effettuare periodici controlli sull'integrità della pavimentazione e della viabilità interna, effettuando le opportune manutenzioni e predisponendo un registro delle manutenzioni nel quale verranno annotati i controlli e le manutenzioni effettuate.
19. La Ditta è tenuta al rispetto ed alla scrupolosa osservanza delle Norme in materia di Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008).
20. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
21. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;

- sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024, i rifiuti restano classificati come tali.

Tabella n. 1

Operazione R5, conformità al D.M. 127/2024

7.1 del D.M. 05/05/19 98	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto						R5	
7.1.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]						R5	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
7.1.4	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205							
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		m c	t	mc	t	mc	t	
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10							
170101	cemento							
170102	mattoni							
170103	mattonelle e ceramiche							
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06							
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01							
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03							
200301	rifiuti urbani non differenziati							
TOTALE		697	1.162,5	12.000	20.000	12.000	20.000	

Operazione R5, conformità al D.M. 69/2018

7.6 del D.M. 05/05/19 98	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo						R5	
7.6.3 lett. a	Produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5]						R5	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
7.6.4								
Codic e CER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
170302	miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 170301							
200301	rifiuti urbani non differenziati							

TOTALE	92,40	150	1.232	2.000	1.232	2.000
---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Operazione R5, conformità al D.M. 127/2024

7.11 del D.M. 05/05/19 98	pietriscio tolto d'opera						R5	
7.11.3 lett. d	formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]						R5	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
7.11.4								
Codic e CER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggi o annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
170508	pietriscio per massicciate ferroviarie	64	100	3.05 0	5.00 0	3.05 0	5.000	
TOTALE		64	100	3.050	5.000	3.050	5.000	

Operazione R13, conformità al D.M. 127/2024

7.1 del D.M. 05/05/19 98	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto	R13					
7.1.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia	R13					
Codic e CER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggi o annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	7,5	12,5	30	50		
TOTALE		7,5	12,5	30	50		

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione di impatto acustico allegata alla domanda in oggetto, redatta e firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, emerge che l'impatto acustico delle modifiche previste non influirà in modo significativo sul clima acustico attuale; e comunque viene attestato il rispetto dei limiti vigenti, assoluti e differenziali, come previsto dalle normative ambientali e dalla classificazione acustica comunale.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
- a seguito della comunicazione della data di attivazione della gestione rifiuti conforme al D.M. n. 152/2022, ed entro 30 giorni da tale data, dovranno essere eseguiti idonei rilievi fonometrici di verifica dei livelli di rumore previsti, da effettuare nelle condizioni potenzialmente più critiche, nel rispetto delle metodiche indicate dalle norme tecniche specifiche. La ditta dovrà inviare una relazione tecnica che descriva le modalità ed i risultati di tali misure ad ARPAE ed al Comune di Luzzara.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.